

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che la Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che, dato il numero assai elevato di sostanze attive presenti sul mercato al momento della notificazione, è stata fatta una selezione tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura delle preparazioni contenenti tali sostanze, evidenti lacune dei dati disponibili e, al contrario, la presenza di un complesso di dati completo e aggiornato, la somiglianza delle proprietà chimiche o biologiche;

considerando che devono essere definiti i rapporti tra i produttori, gli Stati membri e la Commissione, nonché i rispettivi obblighi ai fini dell'esecuzione del programma;

considerando che occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e della loro volontà di presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, tenendo conto delle condizioni per l'iscrizione stabilite all'articolo 5 della medesima;

considerando che devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni; che devono essere altresì stabilite le misure amministrative da applicare nel caso di inadempimento di tali obblighi;

considerando che ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate tempestivamente da una delle altre parti interessate;

considerando che il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri; che, per ciascuna sostanza attiva, deve essere designato uno Stato membro relatore, con l'incarico di esaminare e valutare le informazioni presentate in stretta collaborazione con esperti di altri Stati membri e di trasmettere alla Commissione i risultati di tale esame, nonché una raccomandazione in merito alla decisione da adottare con riguardo alla sostanza attiva di cui trattasi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare quelle di cui è richiesta l'adozione nell'ambito di altre normative comunitarie;

considerando che, onde evitare inutili duplicazioni di lavori e in particolare esperimenti su animali vertebrati, sono necessarie disposizioni specifiche che stimolino i produttori a presentare pratiche collettive;

considerando che le procedure in forza del presente regolamento non devono pregiudicare la possibilità di indagini e divieti a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, qualora la Commissione disponga di dati dai quali risulti la possibile esistenza delle condizioni del divieto di cui alla direttiva 79/117/CEE; che, al momento dell'adozione del presente regolamento, i dati in questione vengono esaminati soprattutto per quanto si riferisce all'atrazina e al quintozene;

considerando che è necessario adottare provvedimenti procedurali e amministrativi affinché detta valutazione delle sostanze attive possa effettivamente avere inizio dalla data di attuazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE. La prima fase implica una valutazione delle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento ai fini di un

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 9. 8. 1991, pag. 1; versione rettificata in GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42.